

**CODICE CIVILE**  
**REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n.262**

**TITOLO SETTIMO**  
**Della comunione**  
**CAPO II**  
**Del condominio negli edifici**

testo in vigore dal: 1-1-1999

Art. 1126.

**LASTRICI SOLARI DI USO ESCLUSIVO**

1. Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.